



Circolare dell’Autorità centrale federale in materia di adozione internazionale

del 28 febbraio 2017 ¹

**sulla trasmissione dei documenti in seguito a
un’adozione internazionale in conformità alla
Convenzione dell’Aia del 29 maggio 1993
sull’adozione (CAA-93)**

¹ Annulla e sostituisce la circolare del 28 febbraio 2006 alle rappresentanze svizzere all’estero („Trasmissione dei documenti originali in seguito a un’adozione internazionale in conformità alla Convenzione dell’Aia del 29 maggio 1993 sull’adozione [CAA]”).

Un'adozione realizzata ai sensi della convenzione dell'Aia del 29 maggio 1993 sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale (CAA; RS 0.211.221.311) è direttamente riconosciuta in Svizzera.

Se uno degli adottandi è in possesso della cittadinanza svizzera e si tratta di un'adozione completa, il minore acquisisce automaticamente la cittadinanza svizzera (art. 4 della legge federale del 20 giugno 2014 sulla cittadinanza svizzera [LCit], RS 141.0). In questo caso è l'Ufficio federale di giustizia che rilascia un'autorizzazione d'entrata per il minore e non l'autorità cantonale competente in materia di migrazione (cfr. *infra*). Per quanto attiene alla documentazione nel registro informatizzato dello stato civile (Infostar) e per l'istituzione di una curatela per il minore occorre inviare alle rappresentanze svizzere competenti a livello locale i seguenti documenti legalizzati:

- gli atti di nascita del minore (prima e dopo l'adozione);
- la decisione in merito all'adozione con indicazione del luogo dell'evento (se possibile con attestazione della forza di cosa giudicata);
- il certificato attestante che l'adozione è stata realizzata conformemente alla Convenzione dell'Aia sull'adozione (Certificate of Conformity of Intercountry Adoption, art. 23 CAA-93);
- copia dei passaporti dei genitori adottivi.

In presenza di una relativa autorizzazione da parte dell'Ufficio federale di giustizia e dopo aver ricevuto i documenti summenzionati, la rappresentanza all'estero rilascia o un lasciapassare o un visto d'entrata per la Svizzera.

Nel contempo, la rappresentanza trasmette i documenti (se possibile originali o almeno una copia conforme), traduzione sommaria inclusa, secondo le direttive dell'Ufficio federale dello stato civile (sul modulo 801 – trasmissione di documenti, un modulo per evento) all'autorità di sorveglianza competente dello stato civile del cantone d'origine dei genitori adottivi via l'unità Infostar dell'Ufficio federale di giustizia.

Questo modo di procedere vale per tutti gli Stati aderenti alla CAA-93, quando l'adozione è pronunciata nello Stato d'origine del bambino. L'elenco degli Stati contraenti è reperibile al seguente indirizzo elettronico: www.adoption.admin.ch (rubrica Convenzione dell'Aia sull'adozione / Sfera di applicazione).

Allegati:

- Direttiva UFSC n. 10.20.02.01 del 1 febbraio 2020 – Compiti in materia di stato civile delle rappresentanze svizzere all'estero
<https://www.bj.admin.ch/content/dam/data/bj/gesellschaft/zivilstand/weisungen/weisungen-07/10-20-02-01-i.pdf>
- Istruzioni e commenti nel settore degli stranieri (Istruzioni LStrI)
<https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/rechtsgrundlagen/weisungen/auslaender/weisungen-aug-i.pdf> (particolarmente 5.4.1)
- Istruzioni della SEM in materia di rilascio dei visti nazionali
<https://www.sem.admin.ch/content/dam/data/sem/rechtsgrundlagen/weisungen/visa/bfm/weisungen-bfm-national-i.pdf> (particolarmente 2.3.3.4.2)